

**Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con missiva pervenuta il (omissis), ha formulato richiesta di parere sulla compatibilità tra la professione e lo svolgimento di uno stage (praticantato sino ad un massimo di 12 mesi) presso l'Autorità (omissis). L'istante ha correttamente trasmesso il Bando di selezione per l'ammissione al tirocinio presso l'Autorità.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avvocati Sandra Aromolo e Vincenzo Alberto Pennisi,

Osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della **incompatibilità** è disciplinato dall'**art. 6 del Codice Deontologico Forense** che sostanzialmente vieta all'avvocato di esercitare le attività tassativamente indicate nell'**art. 18 della LP** e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense;

- contrariamente a quanto contemplato nel previgente Codice deontologico (all'art. 16), oggi l'avvocato, trovandosi "nel dubbio", non ha più il dovere (né la facoltà) di richiedere sul punto il parere del proprio Consiglio dell'ordine;

- l'iscritto, quindi, deve attenersi alle disposizioni del Codice Deontologico e della Legge professionale ed evitare comportamenti censurabili od ostativi alla permanenza nell'Albo, potendo valutare, senza l'intervento del Consiglio, se ed in quale misura e quali rapporti possano incidere sulla sua imparzialità, indipendenza ed onorabilità, attesa la necessità che nell'esercizio della professione debba svolgere la stessa libero da pressioni o condizionamenti esterni;

- ciò doverosamente premesso, il CNF, con il parere richiamato dall'istante (17 luglio 2013, n. 75), ha affermato, in un caso simile (tirocinio di 6 mesi presso l'Agenzia delle Entrate), che nessuna incompatibilità è prevista dalla legge relativamente alla **partecipazione a tirocini**, a nulla rilevando che gli stessi siano presupposto di una futura potenziale assunzione, rimanendo questa pur sempre soggetta a procedura di selezione. La durata limitata, il difetto di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente e la intrinseca natura "non professionale" del tirocinio escluderebbero quindi l'incompatibilità di cui all'art. 18, lett. a), LP;

- nella valutazione della compatibilità tra il tirocinio presso un'autorità amministrativa e l'esercizio della professione si dovrà, in ogni caso, osservare la normativa di cui all'**art. 21 LP** (come recentemente integrato dal Regolamento D.M. 25 febbraio 2016, n. 47 in G.U. n. 81 del 7 aprile 2016) sulla necessità che l'esercizio della professione sia effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salva la facoltà per l'avvocato, ex **art. 20**, comma 2, **LP**, di chiedere la sospensione;

- deve, infine e tuttavia, rilevarsi come il Bando dell'(omissis) (all'art. 4, 1° comma), prodotto dall'istante, preveda

espressamente l'incompatibilità tra il praticantato e lo "svolgimento di attività lavorativa autonoma", quale indubbiamente è la professione legale;

ritiene

che l'istante possa trovare in quanto sopra osservato adeguata risposta al proprio quesito.

**Parole/frasi chiave:**

art. 6; art. 18; art. 20; art. 21; **incompatibilità; esercizio professionale** effettivo, continuativo, abituale e prevalente; partecipazione a **tirocini**.